

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25903 del registro di Segreteria, proposto dal signor E. E., nato a Omissis il Omissis (CF. Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 16 febbraio 2023, il signor E. ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 346/2021.

In data 30 agosto 2022 è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, formale atto di diffida ad adempiere, al quale non è seguito alcun riscontro.

Nel ricorso si chiede, quindi, che venga assegnato un termine perentorio

all'Istituto previdenziale al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della sentenza sopra indicata e, in difetto, di nominare un commissario *ad acta* perché vi provveda in via sostitutiva.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 11 settembre 2023, con la quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi hanno provveduto a dare esecuzione alla sentenza effettuando nel febbraio 2022 il rimborso di euro 332,28 relativo alle trattenute operate da agosto a settembre 2020 e che, per quanto riguarda le trattenute (pari a 68,75 mensili, ridotte a seguito di rimodulazione del piano di recupero) operate da ottobre 2020 al 30 marzo 2023, il rimborso verrà effettuato con il cedolino di novembre 2023. Detto rimborso sarà comprensivo anche delle trattenute, che erano già state disposte, dal 1° aprile 2024 al 31 luglio 2025.

L'Istituto previdenziale ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Il 12 settembre 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha chiesto un rinvio al fine di verificare l'esatto adempimento della sentenza e ha insistito per la condanna alla spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, atteso l'ingiustificato lungo lasso di tempo intercorso dalla sentenza all'effettivo adempimento.

All'udienza del 27 settembre 2023 l'Avvocato NICOLINI, su delega dell'Avvocato PETTINAU, ha chiesto un rinvio per verificare i pagamenti previsti per il mese di novembre 2023 e l'Avvocato DOA non si è opposto; la discussione del giudizio è stata, quindi, rinviata all'udienza odierna.

Il 22 febbraio 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha rappresentato che l'INPS ha provveduto all'esatto adempimento della sentenza con la restituzione delle somme indebitamente trattenute con la rata di novembre 2023 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario, atteso l'ingiustificato lasso di tempo intercorso dalla sentenza all'effettivo adempimento (due anni).

All'udienza del 21 marzo 2024 l'Avvocato PETTINAU ha confermato le note scritte e ha insistito nella richiesta di condanna dell'INPS alle spese, mentre l'Avvocato DOA ha confermato la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere e si è rimesso al Giudice per le spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia disatteso il sollecito ricevuto e si sia determinato ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale davanti a questa Corte.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano,

quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro mille.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 21 marzo 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 25/03/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus